

Verbale di Accordo

Il giorno 18 marzo 2008, in Bergamo

Tra

Le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende",

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI Banca", o anche "Capogruppo"
- UBI SISTEMI E SERVIZI SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI S."
- BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BPB"
- BANCO DI BRESCIA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BBS"
- BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BPCI"
- BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BRE"
- BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BPA"
- BANCA CARIME SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "CARIME"
- BANCA DI VALLE CAMONICA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BVC"
- BANCO DI SAN GIORGIO SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BSG"

e

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 18 del CCNL 12/2/2005, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

- DIRCREDITO
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UGL Credito
- UILCA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso che

1. In conformità alle previsioni del Piano Industriale di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007/2010, già rese note con lettera informativa del 29/6/2007 e nel corso della successiva procedura contrattuale, è stata assunta la decisione di dare attuazione al modello di servizio per l'estero commerciale che sarà adottato da tutte le Banche Rete;
2. con il Protocollo di Intesa Sindacale sottoscritto in data 14 agosto 2007, relativo al già richiamato Piano di Integrazione del Gruppo UBI 2007 - 2010, le Parti hanno convenuto le modalità e le garanzie in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei Dipendenti, al fine di regolamentarle, ferme restando le norme di legge e del CCNL applicabili;
3. in relazione a tale operazione le *Aziende* hanno fornito alle OO.SS. - con lettera datata 15 gennaio 2008, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta - l'informativa prevista dalla normativa contrattuale, confermando che dall'attuazione dell'intervento in esame non derivano modifiche ai livelli di efficienza e al recupero di risorse previsti dal Piano Industriale di cui al punto 2 delle presenti premesse, in quanto in esso già considerati e ricompresi ;
4. su richiesta delle OO.SS. si dava corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra la Delegazione delle *Aziende* e quella delle OO.SS. si succedevano sino a quella del presente accordo;

5. le Parti, nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della Procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi ed alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 3), nonché in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale, hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti direttamente riconducibili alla fase di attuazione operativa del modello di servizio per l'estero commerciale;

Dichiarazione delle Banche

Le Aziende confermano che all'attuazione del modello di servizio per l'estero commerciale, si darà corso con le modalità e le tempistiche indicate nell'informativa citata al precedente punto 3) delle premesse e in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura da cui questo Accordo deriva.

Esse confermano inoltre che la logica e gli obiettivi dell'operazione sono informati alla volontà di assicurare l'omogeneità del modello di servizio per tutte le Banche Rete del Gruppo, salvi gli adattamenti connessi alle dimensioni delle Banche, e di garantire alla clientela una elevata ed omogenea qualità di servizio e di consulenza operativa sui prodotti complessi (crediti/portafoglio) nelle attività cross-border.

Le Aziende confermano in particolare che il modello di servizio per l'estero commerciale prevede:

per le Banche di grandi dimensioni:

- *l'allocazione dell'Estero commerciale in filiera Corporate;*
- *l'istituzione di apposite Strutture presso le Direzioni Mercato Corporate denominate Servizio "Estero Commerciale" con compiti di coordinamento e indirizzo delle strutture Estero e con un proprio Responsabile;*
- *creazione sul territorio dei Centri Estero (CE), unità organizzative autonome con proprio Responsabile, che svolgono attività estero completa a riporto gerarchico del Servizio Estero Commerciale;*
- *abbinamento dei Centri Estero ad 1 o più CBU ed alle rispettive Filiali di puntamento;*
- *introduzione di un livello di autonomia estero univoco per tutte le Filiali, con attività strettamente legate all'operatività ordinaria di base.*

per le Banche di piccole dimensioni:

- *allocazione dell'Estero commerciale a diretto riporto gerarchico dell'Area Commerciale (non esistendo presso la Banca una struttura divisionale Corporate);*
- *istituzione di una unità organizzativa autonoma, denominata Funzione "Estero Commerciale", che riporta all'Area Commerciale con un proprio Responsabile, che svolge attività estero completa;*
- *abbinamento dell'Estero Commerciale ai CBU e alle rispettive Filiali di puntamento, che svolgono attività strettamente legate all'operatività ordinaria di base.*

le Parti convengono quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 1

Mobilità territoriale e Mobilità Infragrupo

In materia di Mobilità territoriale e Mobilità infragrupo, si intendono ad ogni effetto valide e confermate, per quanto applicabili alle fattispecie regolamentate dal presente Accordo, le previsioni di cui alla Sez 4, art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14.08.2007 - Piano Industriale di Integrazione 2007-2010 del Gruppo UBI.

Art. 2

Principi per la riallocazione del Personale

Nell'ottica di salvaguardare i percorsi professionali delle Risorse interessate e ulteriormente valorizzare le specifiche professionalità attualmente esistenti, le Banche individueranno il Personale da assegnare ai

Centri estero di nuova costituzione in via prioritaria tra il Personale già attualmente adibito ad attività di estero presso le c.d. Filiali di 1° livello e del Back Office estero accentrato.

Nei casi di riqualificazione e ricollocazione professionale che si rendessero necessari, le *Aziende* si impegnano a:

- contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle Persone e delle professionalità;
- attribuire compiti e mansioni congruenti con le specifiche qualifiche ed esperienze del Personale in questione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle *Banche/Società*.

Art. 3

Formazione e riqualificazione professionale

Nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Aziende del Gruppo, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione per tutto il Personale che dovesse essere interessato da processi di mobilità professionale derivante dalla realizzazione dell'operazione in oggetto.

Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:

- modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
- periodi di affiancamento operativo;
- l'eventuale partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione, corsi di addestramento professionale organizzati da soggetti terzi e al di fuori delle sedi aziendali preposte.

Art. 4

Incontri di verifica

Le parti convengono che su richiesta delle OO.SS saranno effettuati incontri di verifica sull'evolversi dell'operazione in oggetto, anche con riferimento alle posizioni di lavoro e ai dimensionamenti dei centri estero, entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 5

Normativa

Per il personale al quale è attribuito il ruolo di Addetto Centro Estero proveniente dal ruolo di "Specialista Estero in Filiali di 1° livello estero" continuerà ad essere applicato, senza soluzione di continuità, il seguente inquadramento:

- 3^ Area Professionale 2^ Livello retributivo, dopo 2 anni dall'adibizione;
- 3^ Area Professionale 3^ Livello retributivo, dopo 4 anni dall'adibizione;
- 3^ Area Professionale 4^ Livello retributivo, dopo 8 anni dall'adibizione.

Fermo quanto sopra, al completamento della fase attuativa del modello di servizio estero su tutte le banche del Gruppo, le Parti procederanno entro la fine del corrente anno ad un incontro di verifica degli effetti derivanti dall'attuazione operativa del modello medesimo anche al fine di individuare, ai sensi del vigente CCNL, i nuovi profili professionali conseguenti alla riorganizzazione e definirne i relativi livelli inquadramentali – in coerenza con le previsioni e i criteri esistenti presso le Banche ex BL per le figure professionali che trovano continuità, anche in termini di complessità, nel modello di Estero Commerciale cui è riferito il presente accordo – individuandone altresì le relative decorrenze, in funzione dell'assegnazione ai nuovi ruoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

UBI SISTEMI E SERVIZI Spa

BPB Spa

BBS Spa

BPCI Spa

BRE Spa

BPA Spa

CARIME Spa

BVC Spa

BSG Spa

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UIL.CA